Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 22 maggio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto presidenziale del 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1970, registro n. 10 Difesa pers. mil., foglio n. 59, è concessa la sottonotata ricompensa al valor militare:

CROCE

DONDI Giuseppe da Salsomaggiore (Parma), classe 1918, 1° aviere marconista (ora sergente maggiore in congedo);

BARONI Renzo da Corte Olona (Milano), classe 1918, 1° aviere armiere (deceduto col grado di sergente);

FERUGLIO Mario da Udine, classe 1915, 1° aviere armiere (ora maresciallo di 1ª classe in s.p.e.);

D'ANGELO Rosario Salvatore da Catania, classe 1917, 1° aviere armiere (ora aiutante di battaglia in s.p.e.);

BARBA Angelo da Gallipoli (Lecce), classe 1916, 1° aviere armiere (ora in congedo);

GULLA Damiano da Bari, classe 1913, 1° aviere marconista (ora maresciallo 2ª classe in s.p.e.);

MALARA Francesco da Pellaro (Reggio Calabria), classe 1920, (ora sergente maggiore del R.O.),

con la seguente motivazione:

Specialista a bordo di velivolo silurante partecipava, con altri apparecchi del suo gruppo, ad una azione contro un convoglio nemico fortemente scortato. Incurante della violentissima reazione contraerea svolgeva le sue mansioni con calma e precisione, contribuendo così al brillante esito della complessa azione che si concludeva con l'affondamento di tre unità nemiche e al danneggiamento di altre quattro - Cielo del Mediterraneo centrale, 22 marzo 1942.

(4567).

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 26 novembre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970
registro n. 12 Difesa, foglio n. 8

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

CROCE

ACCORSI Luigi di Giuseppe, classe 1914, da Fornovo di Taro (Parma). — Partecipava con slancio ed ardimento alla lotta di resistenza mettendo in luce particolari qualità di combattente capace e coraggioso. Nominato comandante di squadra partigiana, guidava i suoi uomini all'assalto di un munito presidio nemico che costringeva alla resa dopo breve lotta. — Valmozzola (Parma), 29 settembre 1944.

ADDAMO Fedele di Filippo, classe 1922, da Leonforte (Enna). — Entrava volontariamente nelle formazioni partigiane, partecipando con ardore patriottico ed alto spirito combattivo a tutte le azioni della sua squadra. Nel corso di un duro combattimento si lanciava tra i primi all'attacco di una munita posizione nemica riuscendo, con il concorso dei commilitoni, a costringere alla resa l'avversario. — Grifola di Borgotaro (Parma), 8 luglio 1944.

AIMAR Bernardo di Giovanni, classe 1922, da Tenda. — Militare in servizio di leva all'estero, rientrato, all'armistizio, nel territorio nazionale, collaborava con le formazioni partigiane della sua zona svolgendo delicati servizi di collegamento e di rifornimento viveri.
Ricercato dal nemico, si trasferiva ed entrava a far parte di altra formazione partigiana, con la quale, nel corso di un attaco avversario, al comando di un distaccamento, si portava alle spalle del nemico riuscendo a bloccarlo e ad infliggergli dure perdite. — Val Grana, 13-14 dicembre 1945.

BELLACCHI Aldo di Rinaldo, classe 1924, da Civitella Paganico (Grosseto). — Entrato volontariamente a far parte di un gruppo di partigiani guastatori partecipava a numerose, rischiose azioni di sabotaggio, infliggendo al nemico sensibili perdite e danni. Per la sua abilità tecnica, la sua calma, il suo coraggioso comportamento, era di costante esempio ai commilitoni. — Valle Maira, giugno 1944 - maggio 1945.

BENELLI Alteno di Attilio, classe 1926, da Bagno a Ripoli (Firenze). — Giovanissimo studente, partecipava volontariamente alla lotta di resistenza imponendosi alla stima dei suoi dipendenti per capacità organizzativa e belle doti di combattente. Nominato comandante di distaccamento partigiano era sempre tra i primi ove più dura era la lotta per infondere nei gregari coraggio ed ardore combattivo. — Zona della Toscana, 1° giugno 1944-7 settembre 1944.

BURANELLO Luigi di Cesare, classe 1918, da Pola (Jugoslavia). — Sottufficiale di Marina, si univa all'armistizio alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, sostenendo per venti mesi numerosi combattimenti e distinguendosi ripetutamente per coraggio ed alto spirito di sacrificio nel duro ciclo operativo cui partecipava. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio - 10 luglio 1944.

CATTERI Arturo di Giovanni, classe 1921, da Resana (Treviso). — Carabiniere, entrava dopo l'armistizio volontariamente nelle file della resistenza e, impostosi subito per coraggio e capacità, veniva nominato comandante di squadra partigiana. Nel corso di numerose ed audaci azioni dimostrava sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio e profondo senso del dovere. — Zona di Castelfranco Veneto (Treviso), dicembre 1943 - aprile 1945.

COLLE Fausto fu Pietro, classe 1901, da Tovagnacco (Udine). — Partecipava alla lotta di resistenza distinguendosi durante i dodici mesi di attività partigiana per indomito coraggio e sprezzo del pericolo in numerose e rischiose azioni. — Venezia 1944 - 1945.

FOGGI Renato di Giuseppe, classe 1926, da Firenze. — Entrato volontariamente nella lotta di resistenza, partecipava per un intero anno, con grande slancio ed ardimento, a rischiosi sabotaggi ed audaci colpi di mano. Nominato comandante di plotone partigiano prendeva parte valorosamente a vari combattimenti durante l'insurrezione di un grosso centro cittadino, imponendosi all'ammirazione dei suoi commilitoni. — Firenze, 19 settembre 1943 - 7 settembre 1944.

(4342)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1970, n. **281.**

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate tributarie.

Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali:

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.

Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

Art. 2.

Imposta sulle concessioni statali.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

Art. 3.

Tasse sulle concessioni regionali.

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

Art. 4.

Tassa di circolazione.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione. La tassa è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione.

Le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del penultimo comma.

Possono essere, inoltre, previste riduzioni ovvero aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

La tassa di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

Nelle Regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione è ridotta al 50 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurato al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facoltà di aumentare o diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al secondo comma.

Art. 5.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La tasse per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Art. 6.

Ricorsi e sanzioni.

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

Art. 7.

Attribuzione del gettito di tributi erariali.

Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.

Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.

Art. 8.

Partecipazione al gettito di imposte erariali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C*) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna Regione.

Art. 9.

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 10.

Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in so-

cietà finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.
Beni di demanio e patrimonio regionale.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibiltà ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17.

La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 12.
Contributi speciali.

I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.

Art. 13.
Commissione interregionale.

I criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.
Tributi propri.

Le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi Statuti in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali.

Le Regioni emanano le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri.

Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le Regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna Regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non è ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non può essere applicata la tassa regionale.

La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 4.

Art. 15.
Contabilità speciale.

Per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le sezioni di tesoreria provinciale situate nei capoluoghi delle Regioni, apposita contabilità speciale.

Le norme per la gestione di tale contabilità speciale sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 16.

Spese di impianto e di primo funzionamento.

Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 18, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:

— quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;

— seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;

— ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.

L'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi Statuti.

Art. 17.

Delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;

b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate;

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione; conservando, comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei princìpi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni ».

Art. 18.

Trasferimento di spese e formazione del fondo.

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonchè l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.

Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.

Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze,

per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.

Art. 19.

Adeguamento del fondo.

Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.

Con le stesse forme, sentita la Regione, si provvederà a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, delegato alla Regione l'esercizio di altre funzioni statali.

Art. 20.

Bilanci regionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni, affinchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali.

Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, in quanto applicabili.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 21.

Copertura degli oneri.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attribuzione alle Regioni dei tributi indicati nel primo comma — lettere *b*) e *c*) — e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA DEI COEFFICIENTI

Carico tributario (1)		Grado di disoccupazione (2)		Tasso di emigrazione (3)	
Misura del requisito	Punteggio	Misura del requisito	Punteggio	Misura del requisito	Punteggio
Inferiore alla media	1	Inferiore alla media .	0	Inferiore a 0,85 volte la media	0
Da 1 a 2 volte la media	2	Da 1 a 1,5 volte la media	1	Da 0,85 a 1,5 volte la media	1
Da 2 a 3 volte la media	3	Da 1,5 a 2 volte la media	2	Oltre 1,5 volte la media	2
Da 3 a 4 volte la media	4	Oltre 2 volte la media	3	—	—
Da 4 a 4,5 volte la media	5	—	—	—	—
Oltre 4,5 volte la media	6	—	—	—	—

(1) Rapporto tra il carico tributario medio *pro capite* per imposta complementare delle Regioni a statuto ordinario e quello *pro capite* di ciascuna Regione.

(2) Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

(3) Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

LEGGE 21 maggio 1970, n. **282.**

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Amnistia particolare*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati previsti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo —; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorchè l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia:

a) per i reati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.

Art. 2.

(*Amnistia per reati in materia tributaria*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi — limitatamente ai sali —, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 3.

(*Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonchè, salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi 6 di reclusione e a lire 2.250.000 di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 4.

(*Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subìto condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 5.

(*Amnistia generale*)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorchè concorrano più circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale nonchè per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione;

d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale:

e) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonchè al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

Per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 6.

(*Indulto*)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonchè dagli articoli 5, 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'indulto è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Art. 7.

(*Indulto per le pene accessorie*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente articolo 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

Art. 9.

(*Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e che l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Art. 10.

(*Revoca dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 11.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Art. 12.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — REALE — PRETI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. **283**.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 21 maggio 1970, n. 282;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

(*Amnistia particolare*)

E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati previsti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo —; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

c) reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorchè l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.

E' inoltre concessa amnistia:

a) per i reati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

b) per il reato di cui all'art. 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.

Art. 2.

(*Amnistia per reati in materia tributaria*)

E' concessa amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi, oppure con la multa non superiore a lire duemilioniduecentocinquantamila sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dai precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 3.

(*Indulto per reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di monopolio*)

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, è concesso indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonchè, salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi sei di reclusione e a lire duemilioniduecentocinquantamila di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 4.

(*Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*).

L'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 sono subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dello indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 5.

(*Amnistia generale*)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, è concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorchè concorrano più circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale nonchè per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per il delitto di cui all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione;

d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

e) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,

e art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonchè al reato previsto dall'art. 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale.

Per i reati previsti dall'art. 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 6.

(*Indulto*)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, è concesso indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

E' concesso inoltre indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonchè dagli articoli 5 e 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'indulto è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'art. 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Art. 7.

(*Indulto per le pene accessorie*)

E' concesso indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

Ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente art. 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'art. 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

Art. 9.

(*Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*)

L'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali professionali o per tendenza, né a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Art. 10.

(*Revoca dell'indulto*)

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni

dall'entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 11.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Art. 12.

(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — REALE — PRETI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **284.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Aimone Mariota Giacomo e, di lui figli, Aimone Mariota Giovanni, Giuseppina, Domenico e Lucia, un appezzamento di terreno, sito nel comune di Ciriè (Torino), della superficie complessiva di mq. 10.000, distinto in catasto al foglio n. 9 n. 143/6 redd. L. 725 e 340, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Filippo Berardo, rep. n. 26346/13667 dell'11 aprile 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **285.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un terreno edificatorio.

N. 285. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dalle sorelle signore Olimpia e Teresa Rivera, proprietarie, un terreno edificatorio, sito nel comune di L'Aquila, nelle vicinanze di piazza d'Armi, della superficie reale di mq. 5885, distinto in catasto alla pagina 8223, foglio n. 80, particella 1-*b*, con la promessa, da parte del comune di L'Aquila, di un contributo, a favore dell'istituto predetto, di L. 15.000.000, da erogarsi in tre annualità, a partire dal 1961 e fino al 1963, e di agevolazioni fiscali ed alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Domenico Trecco, repertorio n. 24915, raccolta n. 4595, del 1° agosto 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **286.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 286. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Scibetta Alfredo, proprietario, un appezzamento di terreno fabbricabile, sito nel comune di Agrigento, località « Villaseta » della superficie complessiva di mq. 8000, distinto in catasto alla partita n. 6438, foglio n. 100, particella numeri 13/*a* e 14/*a*, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Francesco D'Angelo, repertorio n. 6117, fascicolo n. 3365, in data 10 aprile 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1970, n. **287.**

Autorizzazione all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ad acquistare alcuni immobili.

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, viene autorizzato ad acquistare gli appezzamenti di terreno e gli edifici di cui alle deliberazioni consiliari del 5 marzo 1968 e del 25 giugno 1968, alle condizioni previste nelle deliberazioni stesse.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1970.

Nomina di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1968-1971;

Viste le lettere n. 338/n del 26 gennaio 1970 e n. 1809 del 25 febbraio 1970, con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha designato come proprio rappresentante nel comitato stesso l'ispettore generale dott. Ennio Colucci, in sostituzione del prof. Francesco Barberi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa nomina;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 26 gennaio 1970, il dott. Ennio Colucci è nominato membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del professore Francesco Barberi, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1970
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 105

(4634)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1969.

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 12 luglio 1966, n. 39, del comune di Rodi Garganico;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Foggia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Rodi Garganico un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato e approvato a firma dell'ing. Mario Inglese il comune di Rodi Garganico è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Rodi Garganico un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.740.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 50.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento al 30 giugno di ciascun anno direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Rodi Garganico il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 381

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1970.

Sessione ordinaria di aprile 1970 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1970 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici e l'eventuale iscrizione in un albo professionale con l'indicazione della data di decorrenza.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 11 aprile 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1970
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 375

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota del 7 aprile 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che il dott. Attilio D'Alanno è stato nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale della Lombardia, in sostituzione del dott. Luigi Della Barba, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il dott. Luigi Della Barba con il dott. Attilio D'Alanno;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Attilio D'Alanno, nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale della Lombardia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia in sostituzione del dott. Luigi Della Barba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(4820)

DECRETO PREFETTIZIO 30 aprile 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brescia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 1512 Gab., del 16 marzo 1970, con cui è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-73;

Vista la lettera con cui il dott. ing. Ghelfino Bargnani comunica di non poter accettare, per motivi di salute, la nomina a componente del predetto consesso;

Ritenuto di dover far luogo alla sostituzione dello ing. Bargnani;

Viste le designazioni dell'ordine degli ingegneri;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1512, in data 16 marzo 1970 il dott. ing. Nello Brunelli è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. ing. Ghelfino Bargnani.

Brescia, addì 30 aprile 1970

Il prefetto: SALERNO

(4578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Sarah Louise Nathness, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4420)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John Richard Wraight, C.M.G., console generale di Gran Bretagna a Milano.

(4421)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles William Wallace, console generale aggiunto di Gran Bretagna a Milano.

(4422)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonard J. Scioli, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4423)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leslie James Jenkinson Craig, console di Gran Bretagna a Torino.

(4424)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. C. Melvin Sonne Jr., console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(4425)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William C. Lyall, M.B.E., console generale di Gran Bretagna a Genova.

(4426)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. George Hendry Brown Cuthbertson, console di Gran Bretagna a Genova.

(4427)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di « Segonzano », con sede in Segonzano, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 379, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario di « Segonzano », con sede in Piazzo, frazione del comune di Segonzano (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Mattevi Dario, Folgheraiter Mansueto, Prato Barone Silvio, Fogheraiter Giuseppe, Folgheraiter Emilio, Zancanella Marino e Zancanella Mario.

(4502)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Ravarino

Con decreto provveditoriale n. 459 in data 6 maggio 1970, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Ravarino con deliberazione consiliare 3 febbraio 1967, n. 1.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4545)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area sita in comune di Fontana Liri

Con decreto interministeriale n. 460 dell'1 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, del terreno denominato « Tiro Cannone », sito in comune di Fontana Liri, provincia di Frosinone, censito in catasto al comune predetto, foglio 9, parte delle particelle 221 e 755, della superficie complessiva di metri quadrati 12.700.

(4503)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte San Lorenzo »

Con decreto n. 1087 del 24 aprile 1970 la S.p.a. Acque e Terme di Bognanco, con sede in Bognanco, provincia di Novara, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte San Lorenzo », di cui al decreto del Ministro per l'interno n. 6 del 28 febbraio 1923, ed a riportare sulle nuove etichette le analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica aggiornate.

Tali etichette, stampate su carta bianca in colore a fondo marrone, saranno di formato rettangolare, avranno le dimensioni di cm. 16,8 × cm. 11, riporteranno gli stessi disegni che figurano nei tre riquadri dell'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 6 del 28 febbraio 1923 e saranno anche queste suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, sotto una figura allegorica di due donne in atto di bere ad una fonte, saranno riportati, in caratteri marrone scuro, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 19 dicembre 1969 dal prof. Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acque minerali naturali di Bognanco (Novara) » in caratteri marrone scuro, « Fonte » in caratteri neri e « San Lorenzo » in caratteri rossi su striscia bianca. Seguiranno gli estremi dei decreti di autorizzazione in caratteri marrone scuro e poi la dicitura « Acqua alcalina magnesiaca » « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri rossi. Nella parte inferiore dello stesso riquadro centrale sarà riportata la figura dello stabilimento ed il paesaggio di Bognanco.

Nel riquadro destro, sotto una figura allegorica a specchio di quella del riquadro sinistro, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 3 luglio 1969 dal professore Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, alcune indicazioni in lingua francese, inglese e tedesca sui requisiti dell'acqua e la ragione sociale della società.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(4244)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cavizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1970 il comune di Cavizzana (provincia di Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4736)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Acquanegra Cremonese (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.159.920 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4737)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Aliano (provincia di Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.312.649 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4738)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Atella (provincia di Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.104.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4739)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Bellosguardo (provincia di Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.714.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4740)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Carpanzano (provincia di Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.882.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4741)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Ciminà (provincia di Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.992.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4742)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Cermignano (provincia di Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.354.421 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4743)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Cella Dati (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.930.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4744)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Camisano (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4745)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Calvanico (provincia di Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.303.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4746)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1970 il comune di Cetara (provincia di Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.126.998 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4747)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Fiesco (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.427.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4748)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Furci (provincia di Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.892.178 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4749)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Poggio Picenze (provincia di L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.284.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4757)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Pescina (provincia di L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.842.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4758)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Paderno Ponchielli (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.804.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4759)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Prignano Cilento (provincia di Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.504.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4760)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Robecco d'Oglio (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.101.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4761)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Spineda (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.514.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4762)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di San Daniele Po (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.739.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4763)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Gombito (provincia di Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.514.305 per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4750)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Montemilone (provincia di Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.547.354 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4751)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Marsiconuovo (provincia di Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.396.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4752)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Marzi (provincia di Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.863.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4753)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Orria (provincia di Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.677.694 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4754)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Oriolo (provincia di Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.142.031 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4755)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Palombaro (provincia di Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.891.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4756)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di San Chirico Nuovo (provincia di Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.770.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4764)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di San Fili (provincia di Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.731.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4765)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di San Demetrio Corone (provincia di Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.447.473 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4766)

Autorizzazione al comune di Santa Maria La Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1970 il comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.453.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4767)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970 il comune di Stornarella (provincia di Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.889.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4768)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Carla Maria Petrosino-Ghelli, nata a Roma il 9 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Roma il 17 febbraio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4469)

La dott.ssa Angela Pedrazzi in Canè, nata a Bologna il 4 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 22 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4470)

La dott.ssa Luisa Parmeggiani in Negro, nata a Castelfranco Emilia il 14 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna l'11 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4471)

La dott.ssa Maria Stefania Nobili, nata a Roma il 10 febbraio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 28 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4472)

La dott.ssa Luciana Tognazzi in Lencioni, nata a Frosinone il 6 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 9 marzo 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4473)

La dott.ssa Marialuisa Torno, nata a Castano Primo (Milano) il 23 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano il 14 febbraio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4474)

La dott.ssa Maria Paola Usai, nata a Nalut (Tripoli) il 24 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Cagliari il 23 febbraio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4475)

La dott.ssa Teresina Signori, nata a Brescia il 12 novembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 30 novembre 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4476)

La dott.ssa Pia Riccardi in Solani, nata a Castel Ceriolo (Alessandria) il 19 aprile 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Torino il 15 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4477)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Ortensia Scapinelli in Tagliaferri, nata il 27 novembre 1909 a Reggio Emilia, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Torino.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4479)

Il dott. Giacomo Ruffini, nato a Vicenza il 26 settembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Padova.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4481)

La dott.ssa Lidia Sorrentino, nata a Frosinone il 15 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4484)

Il dott. Fabrizio Todini, nato a Roma il 27 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in ingegneria civ. (sott. trasporti) rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4485)

La dott.ssa Vera Valdes in Scamacci, nata a Roma il 5 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4486)

La dott.ssa Anna Maria Vecchioli, nata a Pesaro il 6 dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4487)

Il dott. Duilio Zibellini, nato a Vicovaro (Roma) il 12 ottobre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4488)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)

per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 dicembre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	9,10 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	04	1. di galline	102,50	46,85 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	102,50	46,85 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. *atti ad usi alimentari:*		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	434,60	429,70 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	118,90	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	209,10	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	223,45	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	440,75	468,75 (*c*) (*h*)

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia. Per i prodotti originari dalla Spagna il supplemento di prelievo è di lire 78,10 per il periodo dal 1° novembre 1969 al 23 novembre 1969 e di lire 100,00 per il periodo dal 24 novembre 1969 al 14 dicembre 1969.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 664,10 per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 dicembre 1969.

(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90 per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 dicembre 1969.

(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25 per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 dicembre 1969.

(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25 per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 dicembre 1969.

(*h*) Dal 24 novembre 1969 al 14 dicembre 1969 il supplemento di prelievo è di lire 425,00, ad esclusione dei prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese. Dal 15 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 il supplemento di prelievo è di lire 406,25.

per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione	
della Tariffa	della Statistica		i relievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	9,10 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	102,50	46,85 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	102,50	46,85 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	434,60	429,70 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	118,90	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	209,10	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	223,45	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	440,75	406,25 (*c*) (*h*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia. A decorrere dal 19 gennaio 1970 non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Romania.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*d*) A decorrere dal 19 gennaio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 385,95. Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 664,10 per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 18 gennaio 1970 e di lire 601,55 per il periodo dal 19 gennaio 1970 al 31 gennaio 1970.
(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90 per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970.
(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25 per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970.
(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25 per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970.
(*h*) A decorrere dal 19 gennaio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 362.50.

(3792)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1973)	2147	Fonsi Anna, nata a Carigliano Calabro il 24 gennaio 1907, moglie di Gatta Carlo, domiciliata in Roma. *Annotazione*: Proviene dal rimborso e rinvestimento del B.T.N. 5 per cento - 1960 n. 1339 e, come quello, è vincolato per dote della titolare, giusta atto 25 marzo 1942 per notar Corvino di Rossano	120.000

(4266) Roma, addì 29 aprile 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3010 Mod. 25/A D.P. — Data: 12 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di debito pubblico — Intestazione: De Nardis Mario, nato ad Ortona il 22 febbraio 1941 — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 35.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 aprile 1970

(3703)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. insegnanti tecnici, con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 10 aprile 1964, repertorio 45877;

2) Trieste, con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 31 maggio 1954, repertorio 8058;

3) Il Palatino Labronico, con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 25 ottobre 1963, repertorio 48927;

4) La Triglia, con sede in Livorno, costituita per rogito Matacena in data 11 giugno 1964, repertorio 27431;

5) edil. Il Brigantino, con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 5 luglio 1963, repertorio 39870;

6) pescatori dell'Elba, con sede in Campo nell'Elba - località Marina di Campo (Livorno), costituita per rogito Sangalli in data 22 ottobre 1966, repertorio 7334;

7) acquedotto Loti-Pandoiano, con sede in Collesalvetti - località i Loti (Livorno), costituita per rogito Riccetti in data 26 gennaio 1962, repertorio 7743;

8) edil. Alba Seconda, con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 31 ottobre 1963, repertorio 24677;

9) unione cooperativa ferrovieri Viareggio, con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Casella in data 26 febbraio 1945, repertorio 58036;

10) Pallerone, con sede in Aulla (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 13 giugno 1963, repertorio 4294;

11) edil. Montia 1ª, con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Pesella in data 12 gennaio 1959, repertorio 57083;

12) Allestimenti costruzioni edili apuane (A.C.E.A.), con sede in Carrara Fossola (Massa Carrara), costituita per rogito Iantaffi in data 30 maggio 1960, repertorio 11376;

13) edil. Toscana, con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Iantaffi in data 7 maggio 1960, repertorio 11113;

14) edil. Elettra, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 25 febbraio 1956, repertorio 42003/5083;

15) edil. S. Michele, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 13 ottobre 1959, repertorio 6398;

16) edil. postelegrafonici, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 10 febbraio 1958, repertorio 15524;

17) edilizia Marina, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 25 giugno 1954, repertorio 33092/4398;

18) edil. Elios, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 14 maggio 1959, repertorio 1800;

19) edil. Vittoria, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Ricci in data 30 luglio 1954, repertorio 27320-2336;

20) edil. Massariv, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Ricci in data 8 novembre 1963, repertorio 114759/7687;

21) Domus Mea, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Guidoni in data 26 novembre 1959, repertorio 1227;

22) edil. Lunigiana II, con sede in Pontremoli (Massa Carrara) costituita per rogito Brunelli in data 22 ottobre 1963, repertorio 4826;

23) unione cooperativa di consumo di Montelungo, con sede in Pontremoli fraz. Montelungo (Massa Carrara), costituita per rogito Gerali in data 18 settembre 1919, repertorio 5283;

24) edil. Lunigiana III, con sede in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 10 luglio 1963, repertorio 4394;

25) edil. Belvedere, con sede in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 5 dicembre 1963, repertorio 4964;

26) burrificio sociale di Montelungo, con sede in Pontremoli fraz. Montelungo (Massa Carrara), costituita per rogito Chiartelli in data 14 maggio 1948, repertorio 4169;

27) edil. Lunigiana VII, con sede in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 6 settembre 1963, repertorio 4634;

28) edil. Casa Moderna, con sede in Bagni di Casciana Terme (Pisa), costituita per rogito Galeazzo Martini in data 6 maggio 1958, repertorio 23909;

29) cooperativa agricola di Ricrio, con sede in Guardistallo località Ricrio (Pisa), costituita per rogito Bastianelli in data 25 maggio 1951, repertorio 5475;

30) edil. San Faustino, con sede in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Ciampi in data 10 ottobre 1959, repertorio 33782;

31) produzione e lavoro «Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno», con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 7 marzo 1946, repertorio 7975.

(4504)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione del Banco Fratelli Cerruti fu Alessandro, società per azioni, con sede in Genova, da parte della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Genova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 1° dicembre 1969 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, e sempre in data 1° dicembre 1969 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Banco Fratelli Cerruti fu Alessandro, Società per azioni con sede in Genova, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione del Banco Fratelli Cerruti fu Alessandro, Società per azioni con sede in Genova, da parte della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano.

2. La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Genova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Governatore: CARLI

(4580)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 4, in data 12 maggio 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

I termini di presentazione delle domande scadranno l'11 giugno 1970 e per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(4886)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
Ginnasi superiori		
1. Materie letterarie	51	3
Licei classici		
2. Lettere italiane e latine	16	2
3. Lettere latine e greche	3	5
4. Storia e filosofia	3	3
5. Storia dell'arte	1	1
6. Matematica e fisica	2	2
7. Scienze naturali, chimica e geografia	2	4
Licei scientifici		
8. Lettere italiane e latine	15	3
9. Storia e filosofia	3	3
10. Matematica e fisica	1	3
11. Scienze naturali, chimica e geografia	1	1
12. Lingua straniera:		
francese	1	—
inglese	—	1
tedesco	—	1
spagnolo	—	—
13. Disegno	3	1
Istituti magistrali		
14. Lettere italiane e storia	10	3
15. Lettere latine e storia	12	1
16. Filosofia e pedagogia	8	2
17. Matematica e fisica	2	1
18. Scienze naturali, chimica e geografia	2	2
19. Disegno	2	1
20. Musica e canto	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1969 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera a) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combat-

tenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1969 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda, titoli e documenti Prove e diario di esami (Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione classica, ufficio concorsi per merito distinto), entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami e titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il 15° giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1969 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969, sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle n. 1), 2), 3) e 4) approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 su 100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggior anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e 4ª classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei Provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1969.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1. Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica, ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1969 (i professori comandati indicheranno lo ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1969;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dello inoltro della domanda, di documenti e delle comunicazioni relative al concorso.

2. I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3. Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1969, dalla quale, in particolare, risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla 2ª e 3ª classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla 3ª classe di stipendio);

d) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di servizio e culturali e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentarsi in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato non saranno valutate.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse, debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969 e debbono essere esibiti in originale o in copia autentica.

Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai precedenti concorsi per merito distinto e non ne abbiano ottenuto ancora la restituzione, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici, o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti, dell'amministrazione. Dai certificati attestanti il servizio e gli incarichi rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti nonchè la qualifica per ogni anno conseguita. I certificati attestanti i risultati dei concorsi e degli esami di Stato, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta entro un mese dai termini sopradetti.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi di merito distinto, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, ufficio concorsi merito distinto, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1970
Registro n. 33 Pubblica istruzione, foglio n. 24

Tabelle annesse al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (Scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia .	Ruolo corrispondente del ginnasio.	Prova scritta: Traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2. Lettere italiane e latine . .	Ruolo corrispondente del liceo classico.	Prova scritta: Trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3. Lettere latine e greche . .	Id.	Prova scritta: Traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4. Storia e filosofia .	Id.	Prova scritta: Trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5. Storia dell'arte . . .	Id.	Prova scritta: Illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione.
6. Matematica e fisica . .	Id.	Prova scritta: Trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7. Scienze naturali, chimica e geografia .	Id.	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico.	Prova scritta: Trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9. Storia e filosofia	Id.	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: Trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (Scritta o grafica)
11. Scienze naturali, chimica e geografia .	Ruolo corrispondente del liceo scientifico.	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12. Lingua straniera: francese inglese tedesco spagnolo	Id.	Prova scritta: Trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13. Disegno	Id.	Prova grafica: Composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14. Lettere italiane e storia .	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15. Lettere latine e storia	Id.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16. Filosofia e pedagogia	Id.	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: Trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18. Scienze naturali, chimica e geografia . .	Id.	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19. Disegno	Id.	Prova grafica: Composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20. Musica e canto corale	Id.	Prova scritta: Composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.

Note:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

b) la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

TABELLA N. 1

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli riservati agli insegnanti di ruolo A approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 24 agosto 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1, fino a . . . . . punti 8

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . . . » 4

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 1,6

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 2,4

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni costo: fino a punti 1 e fino ad un massimo di . » 2

6) per l'incarico d'insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5, fino a . . » 4

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna punti 1,50, fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 2

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . . . . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazioni post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a . . . . . » 4

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a . » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . . » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a . » 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di I grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 2

TABELLA N. 2

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli riservati agli insegnanti di ruolo A, approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 24 agosto 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . . . . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . . . . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di . . » 4

6) per l'incarico d'insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5, fino a . . . . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dell'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato fino a . . . . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50)

1) libera docenza, per ciascuna punti 4,50, fino a punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 6

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico, fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva fino a . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti degli statuti delle università . . . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a . . . . » 8

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a . » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a . . . . . » 2

9) risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore, fino a . . . . » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di I grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 6

TABELLA N. 3

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli riservati agli insegnanti di ruolo B approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 24 agosto 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di cinque anni): punti 1,5, fino a punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a » 3

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a . . » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5, fino a » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a . . » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale » 1

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . » 3

TABELLA N. 4

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli riservati agli insegnanti di ruolo B approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 24 agosto 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di sedici anni): punti 2, fino a . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,5, fino a » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a . . . . » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo . » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5, fino a . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50)

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a . . . . punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a . . . . » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . » 4

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

(4458)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1970, avranno luogo nei giorni 16 e 17 giugno 1970, alle ore 8, in Roma, al Palazzo dello sport - Eur.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 18 giugno 1970, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula, Roma.

(4834)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2009 in data 2 maggio 1967 modificato con successivi decreti n. 2636 in data 30 maggio 1967 e n. 1267 del 25 febbraio 1970, relativo, fra l'altro, al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 5750 in data 23 settembre 1969 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;
Visto il proprio decreto n. 1268 in data 25 febbraio 1970 relativo all'ammissione delle candidate al concorso;
Visto il verbale di concorso rimesso dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1936, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1966:

1. Mazzantini Giustina . .	punti	69,1663
2. Mugnai Bruna Trotter .	»	67,5083
3. Rossi Laura	»	65,7000
4. Porzio Serafina .	»	63,5275
5. Zamuner Rosanna nei Bos .	»	61,9900
6. Banchi Bellacchini Meri .	»	61,6200
7. Ruspetti Wanda . .	»	61,0275
8. Degli Innocenti Graziella .	»	60,2075
9. Pasquini Fantechi Marcella . .	»	59,8890
10. Carniani Carla Bani .	»	59,4200
11. Matteo Maria	»	57,8830
12. Ciampolini Diana . .	»	56,0000
13. Casucci Maria Tulliana nata Pampanelli	»	55,4450

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2655 in data odierna, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1966;
Viste le preferenze espresse dalle candidate in ordine alla assegnazione delle condotte poste a concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1. Mazzantini Giustina: condotta di Vitolini e Spicchio in comune di Vinci;

2. Mugnai Bruna Trotter: condotta n. 5 - Rovezzano - Settignano in comune di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: LOPES

(4438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 08361 del 12 dicembre 1969, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1970, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei e sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Vista la nota n. 568 del 23 febbraio 1970, con la quale il sindaco di Caprarica di Lecce ha comunicato che il dott. Benito Graziuso, classificato al quinto posto della graduatoria degli idonei del predetto concorso e dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune stesso, non ha assunto servizio nel termine perentorio intimatogli per cui è da considerarsi *rinunziatario all'accettazione* della nomina;

Vista la nota n. 186/350 del 23 febbraio 1970, con la quale il sindaco di Martignano ha comunicato che il dott. Fontanas Benito Salvatore, classificato al sesto posto della graduatoria degli idonei del ripetuto concorso e dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune stesso, ha rinunziato ad assumere servizio;

Vista la dichiarazione in data 7 aprile 1970, con la quale il predetto dott. Fontanas Benito Salvatore, appositamente interpellato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere la condotta medica unica del comune di Caprarica di Lecce, indicata, nell'ordine di preferenza, prima di quella di Martignano alla quale era stato in precedenza assegnato, ha fatto presente di accettare detta condotta;

Vista la lettera in data 21 aprile 1970 con la quale il dott. Antonio Ligori, settimo classificato nella predetta graduatoria degli idonei, ha rinunziato alla assegnazione della condotta medica unica del comune di Martignano;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle condotte resesi vacanti per effetto delle rinunzie di cui sopra, provvedendo alla nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente in graduatoria e che hanno chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di dette condotte mediche;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe, sono dichiarati vincitori ed assegnati alle condotte mediche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

Fontanas Benito Salvatore: Caprarica di Lecce (condotta unica);

Verri Giuseppe: Martignano (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della pretettura di Lecce ed a quelli dei comuni di Caprarica di Lecce e di Martignano.

Lecce, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: RUBINO

(4349)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3463/8/5 in data 12 giugno 1969, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova, modificato dal decreto n. 5092/8/5 in data 23 luglio 1969;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955. n. 854:

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Scalia dott. Amedeo, funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Cevese prof. Pier Giuseppe, direttore della clinica chirurgica della Università di Padova;

Dagnini prof. Giorgio, primario divisione III medica ospedale civile di Padova;

Meo dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: GAVIANO

(4351)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 827 del 16 aprile 1969, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Enna;

Visto il proprio decreto n. 407 del 19 febbraio 1970, col quale venne costituita la commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 1720 del 9 settembre 1969, col quale sono stati ammessi i concorrenti che ebbero inoltrato entro i termini prescritti la relativa documentazione;

Visto gli atti del concorso ed i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice al termine delle operazioni concorsuali;

Accertata la regolarità della procedura seguita;

Vista la graduatoria dei candidati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 novembre 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

Monea dott. Francesco . . . . punti 175,274 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio ed a quello del comune di Enna.

Enna, addì 30 aprile 1970

Il veterinario provinciale: VIVONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 853 del 30 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Enna;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Monea Francesco, nato a Candidoni (Reggio Calabria) il 22 luglio 1922, classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito dei candidati idonei, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Enna.

Enna, addì 30 aprile 1970

Il veterinario provinciale: VIVONA

(4352)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.